

**REGOLAMENTO (CEE) N. 197/91 DEL CONSIGLIO****del 21 gennaio 1991****che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 288/82 relativo al regime comune applicabile alle importazioni, per quanto riguarda i prodotti soggetti a vigilanza**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i prodotti soggetti a vigilanza comunitaria o nazionale conformemente al regolamento (CEE) n. 288/82 <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3050/90 <sup>(2)</sup>, figurano nell'allegato II del suddetto regolamento;considerando che l'ultimo aggiornamento di detto allegato II è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 16 febbraio 1987 <sup>(3)</sup>; che i prodotti in questione vi sono indicati secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune e della Nimexe; che, a decorrere dal 1° gennaio 1988, la Comunità ha adottato una nuova nomenclatura denominata «nomenclatura combinata» (NC) i cui codici e le cui designazioni delle merci sostituiscono quelli delle nomenclature precedenti;

considerando inoltre che sono state apportate modifiche ai regimi di vigilanza nazionali e comunitari;

considerando che occorre pertanto sostituire l'allegato II del regolamento (CEE) n. 288/82 con una nuova versione che tenga conto delle modifiche apportate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 288/82 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. STEICHEN

<sup>(1)</sup> GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 292 del 24. 10. 1990, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. C 37 del 16. 2. 1987, pag. 45.